

Sopprimere il comma 5.

***9. 1.** Gazzilli, Marotta.

Sopprimere il comma 5.

***9. 4.** Mantovano, Benedetti Valentini.

Al comma 5, capoverso ART. 125-quinquies, comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: e, per quanto concerne fino alla fine del periodo.

9. 2. Gazzilli.

Aggiungere, in fine, in fine, il seguente comma:

10. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata per l'anno 2001 la spesa massima complessiva di lire 2.361.468.000.

9. 6. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

(A.C. 7377 – sezione 10)

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 10.

*(Modifica dell'articolo 127
dell'ordinamento giudiziario).*

1. Nell'articolo 127, comma quarto, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, le parole: « ha facoltà di richiedere » sono sostituite dalla seguente: « richiede » e le parole: « nel limite massimo di un decimo dei posti messi a concorso » sono soppresse.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

(Modifica dell'articolo 127 dell'ordinamento giudiziario).

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 127 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« In caso di parità di voti sono preferiti gli avvocati che abbiano cinque anni di effettivo esercizio della professione e coloro che abbiano esercitato funzioni giudiziarie per almeno un quinquennio. »

10. 1. Gazzilli.

(A.C. 7377 – sezione 11)

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 11.

(Norme di coordinamento).

1. Nell'articolo 124, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, le parole: « alla data della pubblicazione del bando di concorso » sono sostituite dalle seguenti: « alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda ».

2. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono soppresse le parole: « 123, comma 1, lettera a), 123-bis, 123-quater, 123-quinquies, » e le parole: « nonché l'articolo 17 del presente decreto legislativo »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al concorso sono ammessi i lau-

reati in giurisprudenza che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, risultino di età non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quaranta, soddisfino alle condizioni previste dall'articolo 8 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ed abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti ».

3. All'articolo 6, settimo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, le parole: « due membri » sono sostituite dalle seguenti: « un membro ».

4. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, le parole: « Se il numero degli idonei è superiore a quello dei posti messi a concorso, eventualmente aumentati di un decimo, » sono soppresse.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dalla legge 30 maggio 1965, n. 579, e, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1998, il Consiglio superiore della magistratura, per esigenze degli uffici giudiziari conseguenti a significative carenze di organico, può ridurre fino a dodici mesi la durata complessiva del tirocinio degli uditori giudiziari, assicurando peraltro che il tirocinio mirato abbia durata non inferiore a cinque mesi; in tal caso, ai magistrati è fatto obbligo di partecipare, per i cinque anni successivi all'assunzione delle funzioni e per due mesi all'anno, agli incontri di studio sulla formazione professionale, organizzati, fino alla istituzione della scuola della magistratura, dal Consiglio superiore della magistratura.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.

(Norme di coordinamento).

Sopprimere il comma 5.

11. 1. Mantovano, Benedetti Valentini.

(A.C. 7377 – sezione 12)

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 12.

(Norma di interpretazione autentica).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 13 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e all'articolo 125, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, si interpretano nel senso che si procede alle nomine nei limiti delle effettive vacanze dei posti del ruolo organico e nell'ordine in cui queste si verificano, seguendo la graduatoria finale di merito dei vincitori.

(A.C. 7377 – sezione 13)

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO IV

AMMISSIONE DI AVVOCATI ALL'UFFICIO DI MAGISTRATO DI TRIBUNALE

ART. 13.

(Modifiche e abrogazioni nel capo II del titolo V dell'ordinamento giudiziario).

1. Nell'articolo 121 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono soppresse le parole: « , salvo quanto è disposto nell'articolo seguente ».

2. L'articolo 122 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è abrogato.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO IV

AMMISSIONE DI AVVOCATI ALL'UFFICIO DI MAGISTRATO DI TRIBUNALE

ART. 13.

(Modifiche e abrogazioni nel capo II del titolo V dell'ordinamento giudiziario).

Sopprimere gli articoli 13, 14, 15 e 16.

13. 1. Mantovano.

(A.C. 7377 – sezione 14)

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 14.

(Concorso per magistrato di tribunale).

1. Dopo l'articolo 126-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 126-*ter.* - *(Concorso per magistrato di tribunale)* – 1. Conseguono la nomina a magistrato di tribunale mediante concorso per esame, in numero non superiore ad un decimo dei posti del ruolo organico del personale della magistratura gli avvocati che abbiano cinque anni di effettivo esercizio della professione o che abbiano esercitato funzioni giudiziarie onorarie per almeno un quinquennio, purché nei loro confronti non siano stati adottati i provvedimenti di revoca previsti dall'articolo 42-*sexies* del presente ordinamento, dall'articolo 7 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e dall'articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni.

2. Al concorso previsto dal comma 1 sono ammessi coloro che, in possesso dei requisiti indicati nel medesimo comma 1, hanno un'età inferiore a quarantacinque anni.

3. Il concorso di cui al comma 1 viene bandito, contestualmente a quello per uditore giudiziario, per un numero di posti non superiore ad un decimo di quelli messi a concorso per gli uditori giudiziari.

4. L'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie, con carattere teorico-pratico per i gruppi di materie di cui ai numeri 1) e 2):

1) diritto civile e diritto processuale civile;

2) diritto penale e diritto processuale penale;

3) diritto amministrativo;

b) in una prova orale su ciascuna delle materie indicate al comma 2 dell'articolo 123-*ter.*

5. Al concorso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate per il concorso per uditore giudiziario ».

2. Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono determinate le necessarie disposizioni di attuazione degli articoli 126-*ter* e 129-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge.

3. Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti, le disposizioni di cui agli articoli 126-*ter* e 129-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge, non si applicano ai concorsi riservati per la provincia di Bolzano.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 14.

(Concorso per magistrato di tribunale).

Sopprimere gli articoli 14, 15 e 16.

14. 1. Marotta.

Al comma 1, capoverso ART. 126-ter, comma 1, sostituire le parole: in numero non superiore ad un decimo dei posti del con le seguenti: per un numero di posti non superiore ad un decimo di quello previsti dal.

14. 5. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 126-ter, comma 1, sostituire la parola: cinque con la seguente: due.

14. 2. Gazzilli.

Al comma 1, capoverso ART. 126-ter, comma 1, dopo le parole: della professione o aggiungere la seguente: coloro.

14. 3. Gazzilli

Al comma 1, capoverso ART. 126-ter, comma 1, sostituire la parola: quinquennio con la seguente: biennio.

14. 4. Gazzilli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si prov-

vede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia.

14. 6. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

(A.C. 7377 — sezione 15)

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 15.

(Limiti di ammissibilità e successivi concorsi).

1. Al secondo comma dell'articolo 126 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: « Si cumulano le dichiarazioni di non idoneità conseguite nei concorsi indetti ai sensi degli articoli 123 e 126-ter ».

(A.C. 7377 — sezione 16)

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 16.

(Tirocinio e trattamento previdenziale e assistenziale).

1. Dopo l'articolo 129 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono inseriti i seguenti:

« ART. 129-bis. — (Tirocinio). — 1. Gli avvocati che hanno superato le prove di cui all'articolo 126-ter compiono un periodo di tirocinio della durata di un anno, le cui modalità sono definite dal Consiglio giudiziario, che tiene conto della precedente esperienza professionale maturata da ciascuno. Si applicano, in quanto compatibili,

le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1998, in materia di tirocinio degli uditori giudiziari.

2. Ai soli effetti economici agli avvocati di cui al comma 1 è attribuito lo stato di magistrati di tribunale con due anni di anzianità sin dall'inizio del tirocinio.

3. Gli avvocati di cui al comma 1, al compimento del tirocinio, prendono posto, nell'ordine di graduatoria nel concorso, nel ruolo di anzianità della magistratura, subito dopo l'ultimo dei magistrati di tribunale avente almeno tre anni di anzianità.

4. La circoscrizione territoriale dell'ufficio giudiziario assegnato come prima sede agli avvocati di cui al comma 1 non deve coincidere, in tutto o in parte, con il circondario del tribunale nel quale essi hanno esercitato la professione forense.

ART. 129-ter. - (*Trattamento previdenziale e assistenziale*). - 1. Ai magistrati di tribunale nominati ai sensi dell'articolo 126-ter è attribuito il trattamento previdenziale e assistenziale dei magistrati ordinari. Per il periodo di pregressa attività forense si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45, senza oneri a carico del bilancio dello Stato ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 16.

(*Tirocinio e trattamento previdenziale e assistenziale*).

Al comma 1, capoverso ART. 129-bis, comma 1, primo periodo sostituire le parole: un anno con le seguenti: sei mesi.

16. 1. Gazzilli.

(A.C. 7377 - sezione 17)

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 17.

(*Modifiche all'articolo 17 della legge n. 127 del 1997 e all'articolo 16 del decreto legislativo n. 398 del 1997*).

1. All'articolo 17, comma 113, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è soppressa la seguente parola: « biennale ».

2. All'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica è soppressa la parola: « biennale » e nei commi 1 e 2 è soppressa la parola: « biennali »;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. La durata delle scuole di cui al comma 1 è fissata in due anni per coloro che conseguono la laurea in giurisprudenza secondo l'ordinamento didattico previgente all'entrata in vigore degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche, adottati in esecuzione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

2-ter. L'ordinamento didattico delle scuole di cui al comma 1 è articolato sulla durata di un anno per coloro che conseguono la laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Con decreto del

Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti i criteri generali ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento medesimo alla durata annuale ».

(A.C. 7377 – sezione 18)

**ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 18.

(Reclutamento di uditori giudiziari).

1. Il reclutamento di uditori giudiziari per la copertura di tutti i posti vacanti nell'organico della magistratura alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli derivanti dall'aumento di cui all'articolo 1, avviene mediante tre concorsi, banditi con unico decreto.

2. Nei concorsi di cui al comma 1 la prova scritta verte su due delle materie indicate dal comma 1 dell'articolo 123-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge, individuate mediante sorteggio effettuato nell'imminenza della prova. Particolare attenzione è dedicata, in sede di prova orale, alla materia che il sorteggio ha escluso.

3. Nei concorsi di cui al comma 1 sono giudicati idonei i candidati che conseguano in ciascuna materia della prova scritta e della prova orale i punteggi indicati nell'articolo 123-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge, e comunque una votazione complessiva nelle due prove, esclusa la prova orale di cui alla lettera i) del comma 2 del citato articolo 123-ter, non inferiore a ottantaquattro punti. Non sono ammesse frazioni di punto.

4. Qualora all'esito delle prove scritte e orali il numero complessivo dei candidati giudicati idonei, ai sensi del comma 3 del citato articolo 123-ter, sia inferiore di oltre

un decimo a quello che i bandi si propongono di reclutare, è in facoltà del Ministro della giustizia, su conforme parere del Consiglio superiore della magistratura, ammettere altresì i candidati che abbiano conseguito almeno dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta e almeno sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 18
DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 18.

(Reclutamento di uditori giudiziari).

Sopprimerlo.

***18. 1.** Gazzilli.

Sopprimerlo.

***18. 3.** Mantovano, Benedetti Valentini.

Sopprimere il comma 4.

****18. 2.** Gazzilli.

Sopprimere il comma 4.

****18. 4.** Benedetti Valentini.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis. – 1. Per sopperire alla carenza di organico del personale amministrativo presso gli uffici giudiziari, è prorogata fino al 30 giugno 2001:

a) la graduatoria generale di merito relativa al concorso distrettuale di ex assistente giudiziario (ora cancelliere posizione economica B3) indetto con provvedimento del direttore generale 20 maggio 1997;

b) la graduatoria generale di merito relativa al concorso per 954 posti di ex operatore amministrativo (ora operatore giudiziario posizione economica B2) indetto con provvedimento del direttore generale 27 novembre 1997;

c) la graduatoria di merito relativa al concorso per 368 posti di ex dattilografo giudiziario (ora operatore giudiziario posizione economica B1) indetto con provvedimento del direttore generale 27 novembre 1997.

18. 01. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART.18-bis.

1. Anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, il magistrato onorario che, dopo essere stato confermato, esercita le funzioni di giudice di pace al momento dell'entrata in vigore della presente legge, può essere ulteriormente confermato per un periodo di altri due anni dopo il termine dell'incarico.

18. 02. *(Nuova formulazione).* La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 7377 – sezione 19)

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 19.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4.379 milioni per l'anno 2001 e in lire 104.738

milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 19.

(Copertura finanziaria).

Al comma 1, sostituire le parole: lire 104.738 milioni con le seguenti: lire 102.938 milioni.

19. 1. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

(A.C. 7377 – sezione 20)

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 20.

(Disciplina transitoria).

1. Le disposizioni di cui al capo IV diventano efficaci in seguito all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, come modificato dalla presente legge, in materia di scuole di specializzazione per le professioni legali.

2. Salvo quanto previsto al comma 1 le disposizioni della presente legge riguardanti la disciplina dei concorsi per l'accesso in magistratura, ad eccezione di quelle dettate dall'articolo 12, si applicano ai concorsi banditi successivamente alla data della sua entrata in vigore.

3. Qualora non sia possibile completare tempestivamente l'organizzazione necessa-

ria per la correzione degli elaborati scritti secondo la disciplina prevista dall'articolo 125-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge, il Ministro della giustizia può, sentito il Consiglio superiore della magistratura, differire, con proprio decreto motivato, l'applicazione della disciplina medesima ai concorsi successivi a quelli previsti dal comma 1 dell'articolo 18. In tal caso i concorsi di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 18 sono preceduti dalla prova preliminare prevista dall'articolo 123-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge e si svolgono secondo la disciplina di cui al capo III della presente legge; si applicano altresì gli articoli 123-*quater* e 123-*quinquies* del citato regio decreto nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge.

(A.C. 7377 – sezione 21)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

rilevato che all'incremento del ruolo organico della magistratura non corrisponde un adeguato incremento del personale amministrativo della giustizia, e in particolare degli assistenti giudiziari e degli ufficiali giudiziari;

che tale aumento di personale è assolutamente necessario per consentire la piena operatività dei mille nuovi magistrati

impegna il Governo

ad aumentare i ruoli organici del personale amministrativo della giustizia, in misura proporzionale all'incremento del ruolo organico della magistratura.

9/7377/1. Mantovano, Benedetti Valentini, Gazzilli.

(Approvato)

La Camera,

considerato che l'aumento del ruolo organico della magistratura avviene in una situazione di grave carenza del personale amministrativo;

rilevato che non si è data soluzione alla pesante questione rappresentata dalla presenza di estese sacche di precariato, disperdendo importanti risorse di esperienza e professionalità;

sottolineato che è particolarmente grave il problema del mancato inserimento degli operatori giudiziari che figurano nelle graduatorie degli idonei dei concorsi già espletati, riservati al personale ex triennale;

impegna il Governo

ad assumere iniziative immediate per consentire l'inserimento nei ruoli di un congruo numero di operatori attingendo dalle indicate graduatorie.

9/7377/2. Cangemi.

La Camera,

considerata l'esigenza di introdurre procedure e meccanismi all'interno del sistema giudiziario italiano finalizzato al raggiungimento di livelli di efficienza e di rapidità largamente auspicati,

impegna il Governo

a prevedere, tra le possibili soluzioni, una riconsiderazione e, magari, un ridimensionamento del vistoso accesso dei magistrati agli incarichi extragiudiziali.

9/7377/3. Di Capua.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 - Misure di controllo e di contrasto dell'encefalopatia spongiforme bovina)

CARLESI, SELVA e ARMAROLI. — Al Ministro della sanità, al Ministro delle politiche agricole e forestali. — Per sapere — premesso che:

il recente caso di encefalopatia spongiforme bovina scoperto in un allevamento lombardo ha allarmato l'opinione pubblica circa il possibile pericolo della diffusione della Bse anche nel nostro Paese;

al riguardo, va sottolineato come la sorveglianza epidemiologica della patologia in questione preveda una sorveglianza attiva, mediante test su tutti i bovini di età superiore a trenta mesi, ed una passiva, consistente in ispezioni e controlli analitici sia sui capi bovini sia presso i mangimifici ed i macelli;

determinante, ai fini dell'efficacia delle misure di sorveglianza, è l'istituzione, l'attivazione e l'aggiornamento costante dell'anagrafe bovina, che consente di rintracciare in tempi rapidi gli animali ed i prodotti della loro macellazione;

risulta, purtroppo, che in alcune regioni l'anagrafe bovina non sia stata ancora attivata, mentre in altre si è ancora in una fase iniziale, nonostante l'istituzione della predetta anagrafe sia obbligatoria addirittura dal 1996, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 317 del 1996 —:

quali iniziative intendano intraprendere, per consentire la piena applicazione delle misure sul controllo e contrasto della Bse, qualora fossero individuati casi di malattia relativi ad animali allevati in re-

gioni dove non è stata ancora attivata o completata l'anagrafe bovina. (3-06780)

(16 gennaio 2001)

(Sezione 2 - Iniziative a garanzia dei consumatori e a tutela degli allevatori di carne bovina)

APOLLONI. — Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

la notizia data dai *media* nei giorni scorsi di un caso di encefalopatia spongiforme bovina (Bse) riscontrato in un allevamento di Brescia ha suscitato scalpore nell'opinione pubblica ed ha rilanciato l'allarme « mucca pazza » in Italia;

la scoperta di un singolo caso in Italia, pur non costituendo un motivo fondato per creare irragionevoli allarmismi, tuttavia ha provocato una preoccupante mancanza di fiducia da parte dei consumatori sulla sicurezza delle carni bovine italiane, con pesanti ripercussioni nell'intero settore, dall'allevamento all'industria di trasformazione;

a rendere tale notizia ancor più allarmante ha contribuito sicuramente la scoperta effettuata dai carabinieri del Nas, nel corso delle ispezioni effettuate nell'ambito delle verifiche ordinate dal ministero della sanità per l'emergenza mucca pazza, dell'esistenza di un traffico di bovini privi della documentazione sanitaria e di macelli clandestini;

sebbene molti esperti ritengano che non vi siano elementi per far pensare ad una forma di pericolosità del latte, i tecnici

inglesi hanno disposto la messa a punto di nuovi test per escludere la possibilità di una trasmissione della Bse;

L'Unione europea, relativamente all'ipotesi della trasmissibilità del morbo attraverso il latte, ha escluso ogni rischio; tuttavia i dati sui quali si fondano tali certezze sono relativi ad un unico esperimento sui topi mentre quelli attualmente in corso sui vitelli devono ancora essere completati;

l'effetto emotività conseguente ai suddetti eventi ha avuto come immediata conseguenza una drastica riduzione dei consumi di carne bovina innescando una spirale negativa su tutto il mercato —:

quali misure urgenti il Governo intenda adottare, con iniziative da proporsi sia a livello nazionale che comunitario, per garantire ai consumatori maggiore certezza sulla qualità dei prodotti posti in commercio e parimenti tutelare gli interessi degli allevatori. (3-06781)

(16 gennaio 2001)

(Sezione 3 — Sicurezza degli alimenti di origine bovina)

CACCAVARI, CHERCHI, GUERRA e BOLOGNESI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

dopo aver effettuato un migliaio di test, è stato scoperto il primo caso italiano di encefalopatia spongiforme bovina, e la popolazione, nonostante le rassicurazioni diffuse dall'Unione europea, guarda con sospetto gli alimenti di origine bovina, riducendo drasticamente i propri consumi —:

quali controlli e strumenti straordinari abbia messo in campo per garantire la qualità e la sicurezza degli alimenti di origine bovina immessi al consumo. (3-06779)

(16 gennaio 2001)

(Sezione 4 — Emergenza idrica in Puglia)

LEONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

la situazione relativa all'emergenza acqua in Puglia è pervenuta ad un punto di assoluta gravità e sta peggiorando di giorno in giorno mettendo in ginocchio l'intera regione;

invasi prosciugati, razionamento di acqua nelle abitazioni, industrie sull'orlo della chiusura, agricoltura al collasso, rischio di desertificazione di intere zone costituiscono lo scenario di una calamità per la quale occorre intervenire immediatamente al fine di evitare che il protrarsi di questo stato di cose determini il crollo socio-economico dell'intera regione —:

quali interventi intenda porre in essere, in termini emergenziali e strutturali, scongiurando così una crisi socio-economica della regione che, già impegnata sul fronte della immigrazione, cerca con ogni mezzo un definitivo rilancio sociale ed economico. (3-06777)

(16 gennaio 2001)

(Sezione 5 — Iniziative a tutela dei consumatori con riferimento ai prodotti alimentari industriali)

TESTA. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

il primo caso di Bse verificatosi presso un allevamento italiano pur se relativo ad un capo non proveniente, secondo dichiarazioni ufficiali, da allevamenti italiani, ha assestato un ulteriore colpo ad un concetto di agricoltura industrializzata e sovranazionale;

la politica esasperata di industrializzazione dell'alimentazione, sviluppata negli scorsi decenni grazie ai silenzi degli Stati

e della comunità europea, ha fatto sì che l'abbassamento dei prezzi avvenisse a scapito della qualità e della genuinità del prodotto;

il susseguirsi di vicende nelle quali viene messa in discussione la qualità e la genuinità dei prodotti alimentari industrializzati ha ingenerato nei consumatori uno sconcerto tale da essere refrattario a qualunque assicurazione;

il Governo di centrosinistra ha avviato una positiva politica di valorizzazione dei prodotti agricoli biologici, tipici e di qualità con il preciso scopo di rendere economicamente convenienti tali produzioni e di consentire ai consumatori una possibilità di scelta tra prodotto genuino ad un prezzo equo e prodotto industriale a basso costo —:

quali ulteriori iniziative intenda prendere a tutela della salute dei cittadini e se intenda proseguire con vigore il percorso già tracciato in favore di un'agricoltura nazionale di qualità e più a misura d'uomo. (3-06782)

(16 gennaio 2001)

(Sezione 6 – Tutela delle minoranze linguistiche)

CAVERI, DETOMAS, BRUGGER, ZELLER e WIDMANN. — *Al Ministro per gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

dal 20 dicembre 1999 è in vigore la legge n. 482 sulla tutela delle minoranze linguistiche storiche, che prevede all'articolo 17 un apposito regolamento che doveva essere emanato entro l'estate scorsa;

vi sono stati, anche per comprensibili passaggi consultivi, una serie di ritardi, ma il testo del regolamento, tanto atteso da tutte le minoranze linguistiche in Italia, è approdato finalmente alla fine dello scorso anno al Consiglio dei ministri, dove si sarebbe deciso un ulteriore passaggio — del tutto inutile ad avviso dell'interrogante — al Consiglio di Stato per un parere, che

rischia di essere negativo anche per i tempi d'attuazione della legge, vista oltretutto l'imminenza della scadenza della legislatura —:

a che punto sia il regolamento citato, quale l'iter svolto sino ad ora, le ragioni di ritardi e i motivi alla base della decisione del Consiglio dei ministri e le garanzie che i tempi siano comunque brevi. (3-06784)

(16 gennaio 2001)

(Sezione 7 – Delega alle regioni della programmazione dei flussi migratori)

GALLI. — *Al Ministro per gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

recenti fatti, riguardanti problemi di reclutamento di personale nel nord Italia, quali la vicenda Franco Tosi, sono stati fortemente evidenziati dai *mass media*;

i numeri resi pubblici dall'Inps, poco più di 400.000 iscritti extracomunitari nelle proprie liste — di cui solo poco più di 200.000 effettivamente paganti a fronte di 1.500.000 di presenze extracomunitarie regolari, e di chissà quante altre irregolari — contrastano fortemente col presunto contributo di queste persone all'economia nazionale;

l'evidenza dell'esistenza di un'economia sommersa, soprattutto nelle regioni del sud, che falsifica fortemente ogni statistica ufficiale e l'inconsistenza di risultati della presunta lotta a tale fenomeno, al di là degli annunci ufficiali contribuiscono a produrre dati sulla disoccupazione assolutamente non realistici;

la politica centralistica di questo Governo che anche in occasione della riforma istituzionale riguardante la cosiddetta riforma federale ha voluto mantenere come competenza centrale la programmazione dei flussi migratori e tutte le questioni fiscali, sta dimo-

strandò l'assoluta incapacità di governare un omogeneo sviluppo economico del nostro Paese —:

se il Governo non ritenga di dover finalmente, pur mantenendo al livello centrale i principi generali di programmazione, delegare a livello almeno regionale le questioni legate alla fiscalità e alla programmazione dei flussi migratori legati alle necessità economiche, fatti salvi i principi di solidarietà a cui il movimento della Lega nord si è sempre ispirato. (3-06778)

(16 gennaio 2001)

(Sezione 8 — Inquinamento elettromagnetico da elettrodotti e altri impianti)

PICCOLO. — *Al Ministro dell'ambiente.*
— Per sapere — premesso che:

è da tempo all'attenzione del ministero dell'ambiente il problema dell'inquinamento elettromagnetico e dei rischi per la salute (in particolare neoplasie) derivanti dall'esposizione ad elettrodotti ad alta tensione;

nell'area territoriale a nord di Napoli, specificamente nel comune di Frattamaggiore, corre una linea elettrica ad alta tensione che attraversa zone ad altissima densità abitativa in prossimità di fabbricati residenziali e di scuole, realizzate dall'Enel, secondo quanto risulta all'interrogante, senza la necessaria valutazione di impatto ambientale e senza rispetto delle distanze minime di sicurezza sancite dalla legge;

in molti altri comuni del territorio nazionale è stata denunciata l'esistenza di linee di trasmissione e di altre installazioni elettriche collocate in violazione della normativa vigente —:

quali iniziative urgenti intenda assumere per assicurare le condizioni di massima tutela dei cittadini dai rischi dell'inquinamento elettromagnetico, ormai largamente diffuso in tutto il territorio nazionale, e come in particolare intenda agire nei confronti dell'Enel per la rimozione degli elettrodotti e degli impianti che generano pericolo per la salute pubblica. (3-06785)

(16 gennaio 2001)

**DISEGNO DI LEGGE: MODIFICHE ALLA NORMATIVA
CONCERNENTE LA REPRESSIONE DEL CONTRABBANDO
DI TABACCHI LAVORATI (6333-BIS) ED ABBINATE PRO-
POSTE DI LEGGE NN. 6419-6613-6845**

(A.C. 6333-bis — sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni).

1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 291 sono inseriti i seguenti:

« ART. 291-bis. — *(Contrabbando di tabacchi lavorati esteri)*. — 1. Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni.

2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di lire diecimila per ogni grammo

convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a lire 1 milione.

ART. 291-ter. — *(Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri)*. — 1. Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di lire cinquantamila per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;

b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;

e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali

ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

3. La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-*bis* del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere *a*) e *d*) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

ART. 291-*quater*. — (*Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri*). 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-*bis*, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere *d*) od *e*) del comma 2 dell'articolo 291-*ter*, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dagli articoli 291-*bis*, 291-*ter* e dal presente articolo sono dimi-

nuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti »;

b) l'articolo 301-*bis* è sostituito dal seguente:

« ART. 301-*bis*. — (*Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando*). — 1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.

3. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma 1, i beni sequestrati sono ceduti ai fini della loro rottamazione mediante distruzione, sulla base di apposite convenzioni. In caso di rottamazione, la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri è eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria. L'ispettore compartimentale dei Monopoli di Stato e il ricevitore capo della dogana, competenti per territorio, possono stipulare convenzioni per la rottamazione, in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, direttamente con una o più ditte del settore.

4. L'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato o il ricevitore capo della

dogana, prima di procedere all'affidamento in custodia giudiziale o alla rottamazione dei beni mobili di cui ai commi 1 e 3, devono chiedere preventiva autorizzazione all'organo dell'autorità giudiziaria competente per il procedimento, che provvede entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Nel caso di dissequestro dei beni di cui al comma 1, per i quali si sia proceduto alla rottamazione, all'avente diritto è corrisposta una indennità sulla base delle quotazioni di mercato espresse in pubblicazioni specializzate, tenuto conto dello stato del bene al momento del sequestro.

6. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione i beni sono distrutti ai sensi del comma 3.

7. Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375.

8. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente articolo ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni).

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso ART. 291-bis con il seguente:

ART. 291-bis - 1. In deroga alle disposizioni precedenti, chiunque introduce,

vende, acquista o detiene nello Stato tabacco lavorato estero di contrabbando è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto oggetto del reato e, comunque, in misura non inferiore a lire un milione.

2. Per i reati aventi ad oggetto quantitativi di tabacchi lavorati esteri non superiori a dieci chilogrammi convenzionali si applica la sola pena della multa.

3. Per il tentativo si applica la stessa pena stabilita per il reato consumato.

1. 2. Gazzilli.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 291-ter, comma 3, sopprimere le parole: alle lettere a) e d) del comma 2 del con la seguente: al.

1. 4. Gazzilli.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso ART. 291-quater.

1. 5. Gazzilli.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) il primo comma dell'articolo 295-bis è sostituito dal seguente:

« Nei casi previsti dall'articolo 295, primo comma, se i delitti di contrabbando hanno ad oggetto tabacchi lavorati esteri, la pena è della reclusione da diciotto mesi a quattro anni e della multa di lire ventimila per ogni grammo convenzionale di prodotto e, comunque, in misura non inferiore a lire cinque milioni ».

1. 3. Gazzilli.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 301-bis, sostituire i commi da 2 a 7 con i seguenti:

2. I mezzi di trasporto non possono in alcun caso essere alienati e, ove non ri-

chiesti per gli usi consentiti, devono essere distrutti. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal secondo e terzo comma dell'articolo 100 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

3. Le somme di denaro sequestrate nel corso di attività di polizia giudiziaria anti-contrabbando, dopo il decreto che dispone il giudizio, sono destinate all'acquisto di titoli di Stato. Gli interessi prodotti sono utilizzati dagli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'acquisto di mezzi di trasporto o di altri beni da utilizzare per finalità anticontrabbando.

4. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbia avuto l'uso ai sensi del comma 1, ovvero sono alienati. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6 della legge 15 novembre 1973, n. 374, le somme ricavate dalla vendita dei beni mobili previsti al comma 4 e degli immobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono devolute per il 50 per cento all'amministrazione di appartenenza della forza di polizia che ha proceduto al sequestro e per il restante 50 per cento al Ministero delle finanze per l'attività di contrasto del contrabbando.

7. È abrogato l'articolo 4 del decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375.

1. 1. Tassone, Teresio Delfino, Volontè.

(A.C. 6333-bis - sezione 2)

**ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

*(Estinzione dei reati di contrabbando
di tabacchi lavorati).*

1. Per i reati di contrabbando aventi ad oggetto quantitativi di tabacchi lavorati non superiori a 10 chilogrammi convenzionali, punibili con la sola pena della multa, il trasgressore può estinguere il reato effettuando il pagamento di una somma pari ad un decimo della multa applicabile, con un minimo di lire cinquecentomila.

2. Della facoltà di avvalersi della definizione in via amministrativa viene dato avviso al trasgressore con la notifica del primo atto di polizia giudiziaria redatto per l'accertamento del reato.

3. Il versamento della somma di cui al comma 1 deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica di cui al comma 2, presso l'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato, ovvero presso il ricevitore capo della dogana competente per territorio, a seconda che l'accertamento venga effettuato al di fuori o all'interno degli spazi doganali. Ove il pagamento non sia effettuato direttamente, il trasgressore provvederà ad inviare copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento all'ufficio competente entro i dieci giorni successivi al termine ultimo per il versamento, che è di sessanta giorni. Fino alla scadenza dei termini di cui al presente comma, il procedimento penale rimane sospeso.

4. Il pagamento della somma di cui al comma 1 estingue il reato. Resta salvo l'obbligo del pagamento dei diritti doganali dovuti ai sensi dell'articolo 338 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

5. Il processo verbale, se riguarda violazioni per le quali può aver luogo la defini-